



Gli adempimenti informativi e di pubblicità on line in materia di contratti pubblici

Regione Toscana – Osservatorio Regionale Contratti Pubblici

Ottobre 2011



1. Finalità, soggetti e strumenti



Informare perchè

- Per dare **pubblicità** agli atti e garantire la **trasparenza** dell'azione amministrativa

- Per consentire la **vigilanza**, il **monitoraggio**, il **controllo**, la **tracciabilità dei pagamenti**, l'analisi e lo studio del settore

- ❑ Flussi, rilevazioni e obblighi diversi per:
 - Finalità
 - Campo di osservazione (oggetto)
 - Sistemi di classificazione adottati
 - Modalità di raccolta dei dati /pubblicità atti
 - Responsabilità ed effetti
- ❑ Ma con un fattore comune ...
 - Rilevazioni derivanti da **obblighi di legge**

- ❖ La cittadinanza (trasparenza)
- ❖ I soggetti della **PA titolari di rilevazioni** a carico delle stazioni appaltanti nel settore dei Contratti pubblici:
 - ❑ Presidenza del Consiglio dei Ministri (DIPE)
 - ❑ Ministero delle Infrastrutture
 - ❑ Ministero dell'economia e delle finanze
 - ❑ Autorità Nazionale AntiCorruzione (ex Anac)
 - ❑ Regione Toscana (Osservatorio Regionale Contratti Pubblici)



I flussi principali

Adempimento	Norma	Tipo		Finalità	Sistema
Richiesta CUP	L.136/2010 art. 3: "tracciabilità", delib.Cipe 143/02	Richiesta codice	DIPE	Monitoraggio e tracciabilità	CUP-web
Programmazione triennale OOPP e biennale FS	D.Lgs.50/2016 art.21 e decreto ex comma 8, art.29	Pubblicazione on line	OR MIT	Programmazione e trasparenza	Sitat-SA
Richiesta CIG	L.136/2010 art. 3: "tracciabilità"	Richiesta Codice	ANAC	Monitoraggio, tracciabilità e vigilanza	Simog
Bandi ed esiti di gara	D.Lgs.50/2016 art.29 e art.73, LR 38/07 art.10	Pubblicazione on line	OR MIT ANAC	Trasparenza	Sitat-SA
Altri atti e documenti procedura di affidamento e gestione finanziaria	D.Lgs.50/2016 art.29 comma 1,2 D.Lgs.33/2013 modificato dal D.Lgs.97/2016	Pubblicazione on line	OR MIT ANAC	Trasparenza	Sitat-SA
Fabbisogno informativo Anac	D.Lgs.50/2016 comma 9 art.213 ed ex comma 8 art.7 D.Lgs.163/06	Comunicazioni	ANAC	Monitoraggio, tracciabilità e vigilanza	Sitat-SA
Monitoraggio Regione Toscana	L.R.38/07, capo II, DPGR 45/R/2008	Comunicazioni	OR	Monitoraggio e trasparenza	Sitat-SA
Elenchi trasparenza	L.190/2012 (cd "anticorruzione")	Pubblicazione/comunicazione	ANAC	Trasparenza	Sitat-190
Elenco anagrafe Opere incompiute	D.L. 201/11; articolo 44-bis; DM 42/2013	Comunicazioni	MIT	Monitoraggio e trasparenza	Sitat-OI
Monitoraggio MOP-BDAP	D.Lgs.229/2011 e circolare MEF 8/4/2014	Comunicazioni	MEF	Monitoraggio	Sitat-229

Anac: la missione

- Il decreto legge n. 90/2014 convertito in legge n. 114/2014, sopprimendo l'AVCP e trasferendo le competenze in materia di vigilanza dei contratti pubblici all'Autorità Nazionale Anticorruzione, ha ridisegnato la missione istituzionale dell'ANAC.
Questa può essere individuata nella **prevenzione della corruzione** nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, nelle società partecipate e controllate anche mediante l'attuazione della trasparenza in tutti gli aspetti gestionali, nonché mediante l'attività di vigilanza nell'ambito dei contratti pubblici, degli incarichi e comunque in ogni settore della pubblica amministrazione che potenzialmente possa sviluppare fenomeni corruttivi, evitando nel contempo di aggravare i procedimenti con ricadute negative sui cittadini e sulle imprese, orientando i comportamenti e le attività degli impiegati pubblici, con interventi in sede consultiva e di regolazione.
- La chiave dell'attività della nuova ANAC, nella visione attualmente espressa è quella **di vigilare per prevenire la corruzione** creando una rete di collaborazione nell'ambito delle amministrazioni pubbliche e al contempo aumentare l'efficienza nell'utilizzo delle risorse, riducendo i controlli formali, che comportano tra l'altro appesantimenti procedurali e di fatto aumentano i costi della pubblica amministrazione senza creare valore per i cittadini e per le imprese.

□ Anac (art.213 D.Lgs.50/2016 e s.m.i.)

- 1. La vigilanza e il controllo sui contratti pubblici e l'attività di regolazione degli stessi, sono attribuiti all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) che agisce anche al fine di prevenire e contrastare illegalità e corruzione.
- 2. L'ANAC, attraverso linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolazione flessibile, comunque denominati, garantisce la promozione dell'efficienza, della qualità dell'attività delle stazioni appaltanti, cui fornisce supporto anche facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneità dei procedimenti amministrativi e favorisce lo sviluppo delle migliori pratiche.
- 3. Nell'ambito dei poteri ad essa attribuiti, l'Autorità:
 - a) vigila sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, di lavori, servizi e forniture ...
 - b) vigila affinché sia garantita l'economicità dell'esecuzione dei contratti pubblici e accerta che dalla stessa non derivi pregiudizio per il pubblico erario;
 - c) segnala al Governo e al Parlamento, con apposito atto, fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della normativa di settore;
 - f) vigila sul sistema di qualificazione degli esecutori dei contratti pubblici di lavori ed esercita i correlati poteri sanzionatori;
 - g) vigila sul divieto di affidamento dei contratti attraverso procedure diverse rispetto a quelle ordinarie ...
 - h) per affidamenti di particolare interesse, svolge attività di vigilanza collaborativa attuata previa stipula di protocolli di intesa con le stazioni appaltanti richiedenti, finalizzata a supportare le medesime nella predisposizione degli atti e nell'attività di gestione dell'intera procedura di gara;
 - h-bis) al fine di favorire l'economicità dei contratti pubblici e la trasparenza delle condizioni di acquisto, provvede con apposite linee guida, fatte salve le normative di settore, all'elaborazione dei costi standard dei lavori e dei prezzi di riferimento di beni e servizi, avvalendosi a tal fine, sulla base di apposite convenzioni, del supporto dell'ISTAT e degli altri enti del Sistema statistico nazionale,
- 4. L'Autorità gestisce il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza.
- 5. Nell'ambito dello svolgimento della propria attività, l'Autorità può disporre ispezioni, anche su richiesta motivata di chiunque ne abbia interesse, avvalendosi eventualmente della collaborazione di altri organi dello Stato nonché dell'ausilio del Corpo della Guardia di Finanza
- 6. Qualora accerti l'esistenza di irregolarità, l'Autorità trasmette gli atti e i propri rilievi agli organi di controllo e, se le irregolarità hanno rilevanza penale, alle competenti Procure della Repubblica.

- ❑ **ANAC (art.213 D.Lgs.50/2016 e s.m.i.)**

- ❑ 8. L'Autorità gestisce la **Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici**, nella quale confluiscono, oltre alle informazioni acquisite per competenza tramite i propri sistemi informatizzati, tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale, onde garantire **accessibilità unificata, trasparenza, pubblicità e tracciabilità** delle procedure di gara e delle fasi a essa prodromiche e successive.

- ❑ 9. Per la gestione della Banca dati di cui al comma 8, **l'Autorità si avvale dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, composto da una sezione centrale e da sezioni regionali aventi sede presso le regioni e le province autonome.** La sezione centrale dell'Osservatorio si avvale delle sezioni regionali competenti per territorio per l'acquisizione delle informazioni necessarie allo svolgimento dei compiti istituzionali, sulla base di appositi accordi con le regioni



L'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici

LR 38/07 appalti pubblici sicurezza e regolarità del lavoro

Art.4 Osservatorio regionale sui contratti pubblici

1. E' istituito l'Osservatorio regionale sui contratti pubblici al fine di contribuire alla **massima trasparenza delle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici**, nel rispetto delle normative statali e regionali in materia di contratti pubblici, nonché di quelle sulla sicurezza e sulla tutela del lavoro.

Art. 5 Compiti dell'Osservatorio

1. All'Osservatorio sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) **acquisire le informazioni e i dati utili a consentire la massima trasparenza nei procedimenti di gara e contrattuali posti in essere dalle stazioni appaltanti;**
- b) garantire, nel rispetto delle normative sulla tutela della riservatezza, la pubblicità degli atti di cui alla lettera a), assicurandone la diffusione e la disponibilità effettiva, nonché la conoscenza da parte degli enti ed organi pubblici competenti all'effettuazione dei controlli di cui al Capo III, nonché degli altri soggetti istituzionalmente legittimati all'acquisizione di essi, come previsto all'articolo 11;
- c) promuovere la qualità delle procedure di appalto e la qualificazione degli operatori, pubblici e privati, ad esse addetti, attraverso le attività indicate all'articolo 9.



I sistemi informatizzati regionali

D.Lgs. 50/16 Art. 29

4. Per i contratti e gli investimenti pubblici di competenza regionale o di enti territoriali, le stazioni appaltanti provvedono all'assolvimento degli obblighi informativi e di pubblicità disposti dal presente codice, tramite i sistemi informatizzati regionali e le piattaforme telematiche di e-procurement ad essi interconnesse, garantendo l'interscambio delle informazioni e l'interoperabilità, con le banche dati dell'ANAC, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
- 4-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'ANAC e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per i sistemi di cui ai commi 2 e 4 condividono un protocollo generale per definire le regole di interoperabilità e le modalità di interscambio dei dati e degli atti tra le rispettive banche dati, nel rispetto del principio di unicità del luogo di pubblicazione e di unicità dell'invio delle informazioni. Per le opere pubbliche il protocollo si basa su quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. L'insieme dei dati e degli atti condivisi nell'ambito del protocollo costituiscono fonte informativa prioritaria in materia di pianificazione e monitoraggio di contratti e investimenti pubblici.))



Il principio dell'univocità dell'invio

D.Lgs. 50/16 Art. 3 comma 1

((ggggg-bis) «principio di unicità dell'invio», il principio secondo il quale **ciascun dato è fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non può essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma è reso disponibile dal sistema informativo ricevente.** Tale principio si applica ai dati relativi a programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché a tutte le procedure di affidamento e di realizzazione di contratti pubblici soggette al presente codice, e a quelle da esso escluse, in tutto o in parte, ogni qualvolta siano imposti dal presente codice obblighi di comunicazione a una banca dati;

Il SITAT: contesto normativo

Sitat nasce per consentire la trasmissione delle comunicazioni e dei documenti previsti dagli obblighi informativi e di pubblicità on line:

- ✓ (di monitoraggio) previsti dal D.Lgs.163/06 (art.7 comma 8 e 9) e ora dal **comma 8 art.213 D.Lgs.50/2016**;
- ✓ (di pubblicità) previsti dai **commi 1 e 2 art.29, 6,7,8 art.21 e comma 1 art.73 del D.Lgs.50/2016** e gli ulteriori atti anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi della trasparenza ex D.Lgs.33/2013 modificato con D.Lgs.97/2016;
- ✓ previsti dalla **Legge Regionale 38/07** e dal relativo regolamento di attuazione.

Sitat si sviluppa e cresce per coprire ulteriori quote informative

- ✓ compilazione elenchi **L.190/2012**, art.1 c. 32 (cd "anticorruzione"): applicativo Sitat-190
- ✓ elenco anagrafe Opere Incompiute , **D.L. 201 del 6 dicembre 2011**; articolo 44-bis: applicativo Sitat-OI
- ✓ adempimenti monitoraggio Opere Pubbliche ex **D.Lgs.229/2011** e circolare MEF 8 aprile 2014: applicativo Sitat-229



2. Gli adempimenti informativi e gli obblighi di pubblicità

CUP



CIG

Il Codice Unico di Progetto di investimento pubblico (CUP)



Sistema CUP MISSION

•Il Codice Unico di Progetto (CUP) è il codice che identifica un progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP). La sua richiesta è obbligatoria per tutta la "spesa per lo sviluppo", inclusi i progetti realizzati utilizzando risorse provenienti da bilanci di enti pubblici o di società partecipate, direttamente o indirettamente, da capitale pubblico e quelli realizzati con operazioni di finanza di progetto, "pura" o "assistita", o comunque che coinvolgono il patrimonio pubblico, anche se realizzati con risorse private. I progetti rientranti nella spesa per lo sviluppo possono consistere in:

- lavori pubblici (come individuati dalla [legge 109/1994](#) e successive modificazioni e integrazioni),
- incentivi a favore di attività produttive,
- contributi a favore di soggetti privati, diversi da attività produttive,
- acquisto o realizzazione di servizi (ad esempio corsi di formazione e progetti di ricerca),
- acquisto di beni finalizzato allo sviluppo,
- sottoscrizione iniziale o aumento di capitale sociale (compresi spin off), fondi di rischio o di garanzia.

In particolare, la richiesta del CUP è obbligatoria per gli interventi rientranti nel Quadro Strategico Nazionale (QSN), nella programmazione dei Fondi Europei, quali ad esempio Fondi strutturali e di investimento europei (ESIF) 2014-2020 e nel Fondo di Sviluppo e Coesione.

Il CUP è anche uno dei principali strumenti adottati per garantire la trasparenza e la tracciabilità dei flussi finanziari, per prevenire eventuali infiltrazioni criminali e, in particolare, per il Monitoraggio Finanziario delle Grandi Opere, MGO.

Il Codice Unico di Progetto



L'articolo 11 della legge 143/2011 (**tracciabilità dei flussi finanziari**) stabilisce che il CUP deve essere richiesto per ogni progetto d'investimento pubblico e non indica un tetto minimo di spesa.

Il Cup, laddove previsto, è obbligatorio ai fini della richiesta del CIG (Comunicato Presidente Avcp 8/5/2014)



Il Codice Unico di Progetto

- ❑ Con il nuovo Codice estensione dell'obbligatorietà a tutti gli interventi previsti nella programmazione triennale dei lavori Pubblici (disposizione attesa dal decreto ex comma 8 art.21 D.Lgs.50/206)

- ❑ E' stato chiarito che:
 - ❑ **Il CUP deve essere «chiuso»** una volta terminato l'intervento e completati i pagamenti
 - ❑ **Il CUP deve essere richiesto «dall'ultimo anello della catena»** dei finanziamenti pubblici, ovvero dal soggetto pubblico che trasferirà le risorse pubbliche all'operatore privato
 - ❑ Per le Opere a scomputo, ai sensi del punto precedente, il Cup è richiesto dal Comune salvo il caso che l'operatore economico bandisca una gara pubblica e si configuri quindi come Stazione appaltante in proprio



Il Codice Unico di Progetto

Il CUP è un **codice alfanumerico** di 15 caratteri che accompagna ciascun progetto di investimento pubblico, **a partire dalla fase formale di assegnazione delle risorse,**

Costituisce, pertanto, un'etichetta che caratterizza in maniera specifica il progetto; una sorta di **"codice fiscale" del progetto** costruito a partire dalle caratteristiche del progetto stesso, secondo un algoritmo che ne assicura l'univocità.

L'assegnazione del CUP avviene a fronte della comunicazione di alcuni dati rappresentativi delle risposte alle seguenti domande relative agli elementi principali che devono essere comunicati al Sistema Indice:

a) 1^ componente: Identificazione oggetto e soggetto richiedente

Chi sei

Cosa vuoi fare

Dove lo vuoi fare

b) 2^ componente: Identificazione copertura finanziaria

Qual è l'importo del progetto

Come si caratterizza la copertura finanziaria

CUP GENERATO								
F	3	4	E	03	00000	000	2	



Il Codice Unico di Progetto

Cosa si intende per "progetto di investimento pubblico"?

Ai fini del sistema CUP, si definisce "progetto d'investimento pubblico" un complesso di azioni o di strumenti di sostegno, afferenti ad un medesimo quadro economico di spesa e collegati fra loro da quattro elementi:

- deve essere presente un decisore pubblico;
- deve essere previsto un finanziamento - almeno parziale, anche se minimo, diretto o indiretto - con risorse pubbliche;
- le azioni o gli strumenti di sostegno suddetti devono avere un comune obiettivo di sviluppo economico e sociale;
- deve essere specificato un tempo entro il quale l'obiettivo va raggiunto.

Ai fini dell'obbligatorietà della richiesta del CUP è determinante non la tipologia contabile delle spese (correnti / in conto capitale), ma la riconducibilità delle spese medesime ad un progetto d'investimento pubblico

Ad esempio:

- un progetto d'investimento pubblico costituito dalla costruzione di una strada comprende il compenso ai progettisti, ed il loro costo, che è tipicamente una spesa corrente, rientra nel relativo progetto d'investimento;
- l'acquisto di un computer per aggiornare la dotazione di un ufficio è una spesa in conto capitale, ma può non rientrare in un progetto d'investimento. L'acquisto dello stesso computer nel quadro dell'automazione degli uffici di un comune è invece certamente parte di un progetto d'investimento, costituito dalla suddetta automazione degli uffici.



Il Codice Unico di Progetto

- Il codice CUP va indicato su tutti i documenti amministrativi e contabili relativi allo specifico progetto cui esso corrisponde
- In particolare, il CUP deve essere inserito:
 - ✗ nelle richieste di finanziamenti, nei provvedimenti di concessione e nei contratti di finanziamento con oneri a carico della finanza pubblica, per la copertura, anche parziale, del fabbisogno dei progetti d'investimento pubblico;
 - ✗ nei bandi di gara relativi a progetti d'investimento pubblico, nelle relative graduatorie e nei documenti conseguenti;
 - ✗ nei documenti contabili, cartacei ed informatici, relativi ai flussi finanziari generati da tali finanziamenti;
 - ✗ nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti (nella prospettiva della realizzazione del sistema MIP (monitoraggio investimenti pubblici))

Il programma triennale dei Ilpp

- Art.21 Dlgs 50/2016
 - 1. Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatici e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti.
 - 3. Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono **i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro** e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all'articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica.



Il programma triennale dei Ilpp

- ❑ E' approvato non più come allegato al bilancio ma in coerenza con il bilancio e gli altri strumenti di programmazione
- ❑ E' integrato con elenco delle Opere Incompiute in una nuova apposita «scheda»
- ❑ Individua i «lavori complessi»
- ❑ In attesa della nuova (in allegato al decreto di cui al comma 8 art.21 D.Lgs.50/2016) resta in vigore – sino a tutto il 2018 - la modulistica del DM 2013
- ❑ Fino all'entrata in vigore del decreto di cui al comma 8 art.21 D.Lgs.50/2016 si applica l'art.216 comma 3 ovvero «si applicano gli atti di programmazione già adottati ed efficaci»



Il programma biennale di forniture e servizi

- Art.21 Dlgs 50/2016
 - 1. Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatici e in coerenza con il bilancio ((e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti)).
 - 6. Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono **gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro**. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti.



Il programma biennale di forniture e servizi

- ❑ Diviene obbligatorio con le modalità del decreto, ad oggi ancora non emanato, di cui al comma 8 art.21 D.Lgs.50/2016
- ❑ In attesa dell'entrata in vigore del decreto è comunque obbligatorio trasmettere al tavolo dei soggetti aggregatori l'elenco degli acquisti di importo superiore al milione di euro che la SA intende inserire nel programma



Il programma dei contratti di forniture e servizi

Già previsto dalla Lr 38/07 Art. 29

Programmazione dei contratti di forniture e servizi

1. Al fine di assicurare la trasparenza, l'efficienza e la funzionalità dell'azione amministrativa, l'attività di affidamento dei contratti di forniture e servizi si svolge sulla base di un **programma annuale che le amministrazioni aggiudicatrici elaborano unitamente al bilancio preventivo o ad altro documento di previsione economica.**
3. Le forniture ed i servizi non ricompresi nel programma annuale non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte della Regione, fatta eccezione per quelli di modesto importo eventualmente esclusi ai sensi del comma 3, di quelli destinati a contratti stipulati per fronteggiare eventi imprevedibili o calamitosi, nonché di quelli dipendenti da sopravvenute disposizioni legislative.

Il contratto: Il Codice Identificativo Gara

A5. Che cosa è il codice CIG?

Il codice CIG (codice identificativo di gara) è un codice alfanumerico generato dal sistema SIMOG dell'ANAC con tre funzioni principali:

- una prima funzione è collegata agli **obblighi di comunicazione delle informazioni all'Osservatorio** ed alle successive deliberazioni dell'Autorità, per consentire l'identificazione univoca delle gare, dei loro lotti e dei contratti;
- una seconda funzione è legata al **sistema di contribuzione posto a carico dei soggetti pubblici e privati sottoposti alla vigilanza dell'Autorità**, derivante dal sistema di finanziamento dettato dall'articolo 1, comma 67, della legge 266/2005, richiamato dall'art. 213, comma 12, del Codice dei contratti pubblici;
- una terza funzione è attribuita dalla **legge n. 136/2010 che affida al codice CIG il compito di individuare univocamente (tracciare) le movimentazioni finanziarie** degli affidamenti di lavori, servizi o forniture, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata, e dall'importo dell'affidamento stesso.



Il contratto: Il Codice Identificativo Gara

A6. Come si acquisisce il codice CIG?

□ Il CIG è richiesto **a cura del responsabile del procedimento (RUP)** in un momento antecedente all'indizione della procedura di gara ed **è perfezionato entro il termine massimo di novanta giorni** dalla sua acquisizione, con le modalità fissate, da ultimo, nella Delibera ANAC. n. 1 dell'11 gennaio 2017. Il responsabile del procedimento, accreditato tramite il portale dell'Autorità all'indirizzo www.anticorruzione.it, effettua la registrazione attraverso il Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG), disponibile nell'area "Servizi" del sito dell'Autorità. Il SIMOG attribuisce al nuovo affidamento il numero identificativo univoco denominato "Numero gara" e, a ciascun lotto della gara, il codice identificativo CIG. **I CIG si intendono definitivamente acquisiti soltanto al perfezionamento degli stessi** e pertanto la validità dei medesimi è condizionata all'avvenuto perfezionamento che ne sancisce la regolarità.

Il contratto: Il Codice Identificativo Gara

A8. Quali sono le fattispecie per le quali non sussiste l'obbligo di richiedere il codice CIG ai fini della tracciabilità?

Sono escluse dall'obbligo di richiesta del codice CIG ai fini della tracciabilità le seguenti fattispecie:

- i contratti di lavoro conclusi dalle stazioni appaltanti con i propri dipendenti (articolo 17, comma 1, lett. g) del Codice dei contratti pubblici;
- i contratti di lavoro temporaneo (legge 24 giugno 1997 n. 196);
- gli appalti di cui all'articolo 9, comma 1, del Codice dei contratti pubblici;
- gli appalti aggiudicati per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia, di cui agli articoli 11 e 12 del Codice dei contratti pubblici;
- il trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici, se relativi alla copertura di costi per le attività istituzionali espletate dall'ente (vedi faq C 2);
- l'amministrazione diretta ai sensi dell'articolo 3, comma 1 lettera gggg) del Codice dei contratti pubblici (vedi faq C 3);
- gli affidamenti diretti a società in house (vedi faq C 4);
- i risarcimenti corrisposti dalle imprese assicuratrici appaltatrici ai soggetti terzi, estranei al rapporto contrattuale, danneggiati dalle stazioni appaltanti assicurate (vedi faq C 5);
- gli indennizzi e i risarcimenti corrisposti a seguito di procedure espropriative, poste in essere da stazioni appaltanti o da enti aggiudicatori (vedi faq C 6);
- gli incarichi di collaborazione ex articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 (testo unico sul pubblico impiego), (vedi faq C 7);
- le spese effettuate dai cassieri, che utilizzano il fondo economale (solo se tali spese non originano da contratti d'appalto e se sono state tipizzate dall'amministrazione mediante l'introduzione di un elenco dettagliato all'interno di un proprio regolamento di contabilità ed amministrazione. Vedi anche faq C8);
- l'erogazione diretta, a titolo individuale, di contributi da parte della pubblica amministrazione a soggetti indigenti o comunque a persone in condizioni di bisogno economico e fragilità personale e sociale, ovvero finalizzati alla realizzazione di progetti educativi (vedi par. 3.5 della Determinazione n. 4/2011 aggiornata con delibera n. 556/2017);
- le prestazioni socio-sanitarie in regime di accreditamento (par. 3.5 della Determinazione n. 4/2011 aggiornata con delibera n. 556/2017) (vedi faq D 4);
- i contratti di associazione che prevedono il pagamento di quote associative (par. 3.10 della Determinazione n. 4/2011 aggiornata con delibera n. 556/2017);
- i contratti dell'Autorità giudiziaria non qualificabili come contratti di appalto (par. 3.11 della Determinazione n. 4/2011 aggiornata con delibera n. 556/2017) (vedi faq D 7);
- le convenzioni in materia di difesa, protezione civile e prevenzione contro i pericoli sottoscritte da organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro, di cui all'art. 17, comma 1, lett. h) del Codice dei contratti pubblici, nel caso in cui questi rivestano carattere non oneroso per l'amministrazione procedente (par. 2.8 della Determinazione n. 4/2011 aggiornata con delibera n. 556/2017);
- la sponsorizzazione pura di cui all'art. 19, comma 1, del Codice dei contratti pubblici (vedi par. 2.10 della Determinazione n. 4/2011 aggiornata con delibera n. 556/2017);
- i contratti aventi ad oggetto i servizi forniti da banche centrali di cui all'art. 17, comma 1, lett. e) del Codice dei contratti pubblici.



Il contratto: Il Codice Identificativo Gara

A7.1. Che cosa è il CIG Semplificato, detto anche Smart CIG?

L'Autorità ha reso disponibili alcune semplificazioni nella procedura di rilascio del CIG, al fine di agevolare gli adempimenti della stazione appaltante con riguardo soprattutto agli appalti di modesto valore economico. In particolare, la stazione appaltante può acquisire il CIG introducendo un numero ridotto di informazioni:

- per i contratti di lavori, servizi e forniture, inclusi i contratti di cui agli artt. 17 (Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi) e 19 (Contratti di sponsorizzazione) e all'Allegato IX (Servizi di cui agli articoli 140, 143 e 144) del Codice dei contratti pubblici, di importo inferiore a 40.000 euro,
- per i contratti di cui agli articoli 7 (Appalti e concessioni aggiudicati ad un'impresa collegata), 16 (Contratti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati in base a norme internazionali) e 162 (Contratti secretati) del Codice dei contratti pubblici, indipendentemente dall'importo.



Il Codice Identificativo Gara

□ **A7.2. Che cosa è il CIG Padre?**

È il codice CIG che l'Amministrazione richiede per identificare le singole procedure di selezione del contraente per gli appalti realizzati in modalità "Accordo quadro/Convenzione". Esso identifica il riferimento a cui legare, in fase di acquisizione, i cosiddetti CIG "Derivati" o "Figli".

□ **A7.3. Che cosa è il CIG Derivato detto anche CIG "figlio"?**

È il codice CIG che l'Amministrazione richiede per identificare i singoli contratti stipulati a valle di accordi quadro, di convenzioni ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 488/1999 e di altre convenzioni similari.



Il Codice Identificativo Gara

Cosa cambia con il nuovo codice:

- Inalterato l'ambito di obbligatorietà fatta salva la necessaria verifica per i «nuovi» contratti esclusi ex artt.4-20 D.Lgs.50/2016
- Il modulo di richiesta CIG è restato al momento invariato: per l'adeguamento alla nuova norma si devono seguire, in particolare per il riferimento alle diverse procedure, le indicazioni del comunicato Presidente Anac dell'11 maggio 2016
- Dal 16 febbraio 2017 è disposto l'obbligo di perfezionamento o cancellazione del Cig «non perfezionato» pena la cancellazione automatica

Vedi anche atti e comunicati del Presidente ANAC:

- Comunicato dell'11 maggio 2016
- Delibera 1 dell'11 gennaio 2017



Il Codice Identificativo Gara

Cosa cambia con il nuovo codice:

- Non sono più disponibili smartCig (forme semplificate per i Cig di importo inferiore a 40mila €) a «carnet»
- Il rilascio è stato adeguato al DPCM 24/12/2015 relativo alle categorie merceologiche per le quali è obbligatorio il ricorso ai soggetti aggregatori e per le quali non è più consentita la richiesta di un Cig ordinario da parte delle SA.

In tali casi, fatte salve le eccezioni previste:

- Le stazioni appaltanti staccano i cosiddetti «Cig derivati» o «figli»
- I soggetti aggregatori, come già le centrali di committenza e di acquisto per accordi quadro e convenzioni, staccano i cosiddetti «Cig Padre»

Vedi anche comunicati del Presidente ANAC:

- «modalità operative per l'acquisizione del Cig» del 10/2/2016 aggiornato il 13/7/2016
- «tempistiche di acquisizione del Cig» del 13/7/2016



Il Codice Identificativo Gara

Istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dai soggetti pubblici e privati, in vigore dal 1° gennaio 2011.

Esenzione dalla contribuzione

Sono esclusi dall'obbligo del versamento della contribuzione le seguenti fattispecie:

- i contratti di cui agli articoli 16, 17, 18, 19 lett. a), primo capoverso, 19 lett. b), c), d) (con riferimento ai soli servizi erogati dalla Banca d'Italia), e), f), del Codice;
- i contratti di cui all'art. 23, 24 e 25 del Codice;
- gli affidamenti diretti a società raggruppate/consorziate o controllate nella concessione di LL.PP.;
- **i contratti di adesione ad accordi quadro o convenzioni;**
- le procedure per l'acquisizione di beni e/o servizi o per la realizzazione di lavori di importo inferiore a € 40.000 (con riferimento alle Stazioni appaltanti);
- le procedure per l'acquisizione di beni e/o servizi o per la realizzazione di lavori di importo inferiore a € 150.000 (con riferimento ai soli operatori economici).

Finalità

- Assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari per prevenire le infiltrazioni criminali

Obiettivi

- **Rendere trasparenti le operazioni finanziarie** relative all'utilizzo del corrispettivo dei contratti di appalto pubblici per consentire il controllo ex post e intercettare eventuali usi degli stessi da parte delle imprese malavitose
Contrastare le imprese che, per la loro contiguità con la criminalità organizzata, operano in modo irregolare ed Anticoncorrenziale

Ratio:

Prevenire le infiltrazioni malavitose, contrastare la criminalità organizzata le imprese che operano in modo anticoncorrenziale e facilitare l'attività di investigazione

Regola generale:

- I flussi finanziari provenienti da soggetti tenuti all'osservanza del Codice dei contratti e diretti ad operatori economici aggiudicatari di un contratto di appalto ed ai soggetti della filiera delle imprese devono essere tracciati in modo che ogni incasso e pagamento possa essere controllato ex post.

I pilastri fondamentali dell'articolo 3 sono:

- ▶ Utilizzo dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, per l'incasso ed i pagamenti di movimentazioni finanziarie derivanti da un contratto di appalto
- ▶ Obbligo di utilizzo di strumenti tracciabili per i pagamenti (bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità)
- ▶ **Indicazione del CIG e del CUP** (ove obbligatorio)
- ▶ Il divieto di utilizzo del contante per incassi e pagamenti derivanti da contratto di appalto e divieto di movimentazioni in contante sui conti dedicati

Le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari si applicano in tutti i casi in cui:

- ❑ sia stipulato un contratto d'appalto pubblico tra un operatore economico e un committente pubblico
- ❑ indipendentemente dall'esperimento di una gara per l'affidamento dell'opera o del servizio
- ❑ a prescindere dal valore che può essere anche contenuto
- ❑ per i contratti di appalto lavori, servizi e forniture, anche esclusi (in tutto o in parte) e l'affidamento al contraente generale
- ❑ Per i concessioni di lavori e servizi indipendentemente dalla procedura di affidamento adottata (anche servizi pubblici locali)
- ❑ Per i contratti di paternariato pubblico privato (compresa la locazione finanziaria)
- ❑ Per i contratti di subappalto, subfornitura e subcontratti
- ❑ Per i contratti in economia, compresi gli affidamenti diretti



Bandi avvisi ed altri obblighi di pubblicità on line

Art.29 D.Lgs.50/2016

1. Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali. Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione con le modalità previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
2. Gli atti di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53, sono, **altresì, pubblicati sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso l'ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali**, di cui al comma 4, e le piattaforme regionali di e-procurement interconnesse tramite cooperazione applicativa.

Bandi avvisi ed altri obblighi di pubblicità on line

- ❑ Con il comma 1 dell'art.29 e con il decreto trasparenza (33/2013 e 97/2016) gli obblighi si estendono a tutti gli atti e documenti relativi alla procedura di affidamento, compresi i curriculum dei componenti della commissione, l'elenco degli esclusi e degli ammessi, oltre i resoconti della gestione finanziaria.
- ❑ ANAC in via transitoria, con comunicato 11 maggio 2016 ha reso noto che gli obblighi di cui all'art.29 comma 2 sono assolti con quelli di cui al comma 32 art.1 della legge 190/2011;
- ❑ **Come programmazione, bandi ed esiti, gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 2 art.29 saranno assolti tramite i sistemi informatizzati regionali (SITAT per la Toscana);**



Bandi avvisi ed altri obblighi di pubblicità on line

- ❑ Restano quindi inalterati gli obblighi di pubblicazione on line:
 - ❑ sulla Piattaforma Anac (al momento per il solo bando come allegato al perfezionamento Cig, ora ai sensi degli art.29 e 72);
 - ❑ sul sito del Ministero delle Infrastrutture tramite il sistema informativo regionale SITAT, ora ai sensi degli art.29 e 72, che per i contratti di importo inferiore ai 40mila € lo consente nella sezione «altri avvisi».

- ❑ **L'elenco degli atti è desumibile dalla delibera ANAC 1301/2016**

- ❑ Sitat si adeguerà a breve a quanto previsto dal comma 2 art.29 per la pubblicazione e la contestuale trasmissione degli atti a MIT ed ANAC

Adempimenti informativi Anac-RT

Il contratto, adempimenti diversificati in relazione a:

- **Appalto / concessione:**
 - Non ancora definito il flusso relativo alle concessioni e comunque non previsto dalla LR37/07
- **Settore** (llpp, forniture, servizi, misti)
 - Diversa modulistica e contenuto informativo
- **Soglia** (inferiore/superiore: 40mila euro; 150mila euro, 500 mila euro)
 - Diverso flusso, modulistica e contenuto informativo
- **Bando di gara** (presenza o meno)
 - Se con bando diversi obblighi di pubblicazione
- **Settore** (ordinario / servizi esclusi / speciale)
 - Diversi adempimenti anche in relazione alla soglia dei 150mila euro
- **Interesse** (nazionale /regionale)
 - Diverso soggetto (Osservatorio centrale / sezione regionale) cui devono essere inviati i dati
- **Impiego diretto manodopera** (art.11 comma 3 regolamento 38/07/ altri)
 - Diversi adempimenti secondo la legge regionale 38/07



Il contratto: adempimenti regionali e nazionali

tipo	Osservatorio lr 38/07	Osservatorio dlgs 50/2016
Appalti	Si	Si
Concessioni	No	Si (da definire)
Interesse nazionale	No	Si
Interesse regionale	Si	Si (attraverso sezioni regionali)
Settore ordinario	Si	Si
Set.ordinario escluso	Si (parziale)	Si (semplificato)
Settore speciale	Si (non distinti dagli ordinari)	Si (parziale)
Informazioni contratto	Si	Si
Inf. Comportamento impresa	Limitate	Si



Monitoraggio ANAC e monitoraggio Osservatorio RT

- ❑ Sino a definizione delle «informazioni necessarie» ad Anac ai sensi del comma 8 art.213, **gli obblighi informativi restano quelli in essere disposti dall'ex comma 8 art.7 del D.Lgs.163/06** e dai relativi comunicati attuativi
- ❑ **Restano inalterati** sino ad eventuale modifica, gli obblighi disposti dalla L.R.38/07 verso l'Osservatorio regionale dei contratti pubblici, in particolare relativamente alla quota eccedente rispetto al monitoraggio Anac, ovvero alla sicurezza ed alla regolarità del lavoro nei contratti con impiego di manodopera


Vedi anche comunicati del Presidente ANAC:

- ❑ Comunicato dell'11 maggio 2016




La rilevazione ex D.Lgs. 163/2006, ora D.Lgs.50/2016 uno schema grafico delle fasi successive alla programmazione

Banche dati e sistemi di interrogazione



Comunicazioni sul ciclo di vita del contratto



- ❑ Art.7
- ❑ 8. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a comunicare all'Osservatorio, per contratti di importo superiore a 40.000 euro:
 - a) entro trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione o di definizione della procedura negoziata, i dati concernenti il contenuto dei bandi, dei verbali di gara, i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione, il nominativo dell'affidatario e del progettista;
 - b) limitatamente ai settori ordinari, entro sessanta giorni dalla data del loro compimento ed effettuazione, l'inizio, gli stati di avanzamento e l'ultimazione dei lavori, servizi, forniture, l'effettuazione del collaudo, l'importo finale.

Per gli appalti di importo inferiore a 500.000 euro non è necessaria la comunicazione dell'emissione degli **stati di avanzamento**

Contratti di importo superiore a 40 mila euro

- Tutti i contratti (anche di concessioni) settori ordinari e speciali ad esclusione dei contratti di cui agli articoli 5-20 dlgs 50/2016:
 - a) entro trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione o di definizione della procedura negoziata, i dati concernenti il contenuto dei bandi, dei verbali di gara, i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione, il nominativo dell'affidatario e del progettista
- Contratti settori ordinari ad esclusione dei contratti di cui agli articoli 5-20 dlgs 50/2016 :
 - entro sessanta giorni dalla data del loro compimento ed effettuazione, l'inizio, gli stati di avanzamento (solo se contratto di importo > 500 mila euro) e l'ultimazione dei lavori, servizi, forniture, l'effettuazione del collaudo, l'importo finale

La rilevazione ex D.Lgs.163/06 ora art.213 D.Lgs.50/2016



Fasi

- Aggiudicazione o definizione procedura negoziata
 - Settori ordinari e speciali importo superiore a 150mila euro
- Iniziale di esecuzione del contratto
 - Settori ordinari importo superiore a 150mila euro
- Esecuzione e avanzamento del contratto
 - Settori ordinari importo superiore a 500mila euro
- Conclusione del contratto
 - Settori ordinari importo superiore a 150mila euro
- Collaudo
 - Settori ordinari importo superiore a 150mila euro

Rilevazioni basate su evento

- Settori ordinari importo superiore a 150mila euro
- Sospensioni
- Varianti
- Accordi bonari
- Subappalti
- R19 (solo lavori: ritardo o sospensione nella consegna dei lavori)




Figura 1 - Ciclo di vita di un contratto di lavori, servizi e forniture

Le anagrafiche:

- **Stazioni appaltanti**
- **Imprese**
- **Professionisti ed altri soggetti**
 - a)Responsabile del programma dei lpp
 - b)Progettista (lavori pubblici)
 - c)Progettista incaricato della redazione del piano di sicurezza
 - d)Responsabile Unico del Procedimento
 - e)Componente della Commissione giudicatrice;
 - f) Direttore dei lavori
 - g)Coordinatore della sicurezza in corso d'opera
 - h)Collaudatori dell'opera.

Le sanzioni (2) di cui all'art.213 comma 13

- Nel rispetto dei principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, l'Autorità ha il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dalla stessa e nei confronti degli operatori economici che non ottemperano alla richiesta della stazione appaltante o dell'ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento, entro il limite minimo di euro 250 e il limite massimo di euro 25.000.



L'archivio CP sezione sicurezza

Sezione "Regolarità e Sicurezza del lavoro"

Art.11 Contenuto della sezione

1. Nella sezione "Regolarità e Sicurezza del lavoro" sono compresi i dati e le informazioni di cui all'Allegato B al presente regolamento.
2. I dati e le informazioni contenuti nell'Allegato B sono trasmessi dalle stazioni appaltanti, se di importo superiore a **euro 40.000** relativamente:
 - a) ai contratti di lavori pubblici;
 - b) ai contratti di fornitura con posa in opera;
 - c) ai contratti di servizi per i quali sia previsto l'impiego diretto della manodopera, corrispondenti:
 - c.1) alle categorie: 1, 10, 12, 14, e 16 dell'Allegato II A al d. lgs. 163/2006;
 - c.2) alle categorie 17, 20, 23, 25, 26 e 27, dell'allegato II B al d. lgs. 163/2006.



Adempimenti estesi di un contratto "tipo"

Contratto "tipo":

Contratto di appalto settore ordinario e speciale non servizio escluso di importo superiore a 150mila € che prevede impiego di manodopera (gli adempimenti da assolvere tramite Sitat Sa sono sottolineati)

- Programmazione (triennale Ilpp; annuale forniture e servizi)
- Richiesta CUP
- Richiesta (e perfezionamento) Cig
- Anagrafica (dati generali) Sitat SA
- Pubblicazione bando di gara
- Aggiudicazione o definizione procedura negoziata
- Pubblicazione esito gara / affidamento
- Sicurezza (LR 38/07)
- Inizio esecuzione del contratto
- Cantiere (LR 38/07 e Dlgs 81/08)
- Esecuzione del contratto
- Conclusioni del contratto
- Collaudo
- Certificato regolare esecuzione (solo Ilpp)
- Eventi:
 - Misure aggiuntive sicurezza
 - Esito negativo DURC
 - Esito negativo idoneità tecnico professionale
 - Inadempienze in materia di sicurezza e prevenzione
 - Segnalazione infortuni
 - Accordo bonario
 - Sospensione (e ripresa)
 - Variante
 - Subappalto
 - Istanza di recesso (solo Ilpp)
 - Segnalazione notizie ai sensi art.38 e 48



Cpsa cambia rispetto al contratto "tipo"

Se: è un contratto di lavoro concluso dalle SA con i propri dipendenti o è affidamento diretto a società in house

➤ Non è richiesto il Cig e non deve pertanto essere inoltrata alcuna comunicazione

- **Programmazione**
- Richiesta (e perfezionamento) Cig
- **Richiesta CUP**
- Anagrafica (dati generali) Sital SA
- Pubblicazione bando di gara
- **Pubblicazione esito gara / affidamento**
- Aggiudicazione o definizione procedura negoziata
- Sicurezza (LR 38/0/)
- Inizio esecuzione del contratto
- Cantiere (LR 38/0/)
- Esecuzione del contratto
- Conclusione del contratto
- Collaudo
- Certificato regolare esecuzione (solo Ilpp)
- **Eventi:**
 - Misure aggiuntive sicurezza
 - Esito negativo DURC
 - Esito negativo idoneità tecnico professionale
 - Inadempienze in materia di sicurezza e prevenzione
 - Segnalazione infortuni
 - Accordo bonario
 - Sospensione (e ripresa)
 - Variante
 - Subappalto
 - Istanza di recesso (solo Ilpp)
 - Segnalazione notizie ai sensi art.38 e 48



Cpsa cambia rispetto al contratto "tipo"

Se: è un contratto di concessione

- Nel caso di concessione di lavori Anac ha disposto in una faq l'obbligo di invio "forzando" le schede dei contratti d'appalto
- Per le concessioni di servizi nessuna comunicazione è invece dovuta a valle della richiesta del CIG
- non deve essere inoltrata alcuna informazione sulla sicurezza (le concessioni non rientrano nella LR 38/07)

- Programmazione
- Richiesta (e perfezionamento) Cig
- Richiesta CUP
- Anagrafica (dati generali) Sital SA
- Pubblicazione bando di gara
- Pubblicazione esito gara / affidamento
- Aggiudicazione o definizione procedura negoziata
- Sicurezza (LR 38/0/)
- Inizio esecuzione del contratto
- Cantiere (LR 38/0/)
- Esecuzione del contratto
- Conclusione del contratto
- Collaudo
- **Certificato regolare esecuzione (solo Ilpp)**
- **Eventi:**
 - Misure aggiuntive sicurezza
 - Esito negativo DURC
 - Esito negativo idoneità tecnico professionale
 - Inadempienze in materia di sicurezza e prevenzione
 - Segnalazione infortuni
 - Accordo bonario
 - Sospensione (e ripresa)
 - Variante
 - Subappalto
 - Istanza di recesso (solo Ilpp)
 - Segnalazione notizie ai sensi art.38 e 48



Cpsa cambia rispetto al contratto "tipo"

Se: è un contratto del settore speciale

- Nessuna comunicazione è dovuta per le fasi successive all'aggiudicazione
- Restano fermi gli obblighi in materia di sicurezza per i contratti che prevedono impiego di manodopera

- Programmazione
- Richiesta (e perfezionamento) Cig
- Richiesta CUP
- Anagrafica (dati generali) Sital SA
- Pubblicazione bando di gara
- Aggiudicazione o definizione procedura negoziata
- Pubblicazione esito gara / affidamento
- Sicurezza (LR 38/0)
- Inizio esecuzione del contratto
- Cantiere (LR 38/0)
- Esecuzione del contratto
- Conclusione del contratto
- Collaudo
- Certificato regolare esecuzione (solo Ilpp)
- Eventi:
 - Misure aggiuntive sicurezza
 - Esito negativo DURC
 - Esito negativo idoneità tecnico professionale
 - Inadempienze in materia di sicurezza e prevenzione
 - Segnalazione infortuni
 - Accordo bonario
 - Sospensione (e ripresa)
 - Variante
 - Subappalto
 - Istanza di recesso (solo Ilpp)
 - Segnalazione notizie ai sensi art.38 e 48



Cpsa cambia rispetto al contratto "tipo"

Se: non è previsto impiego di manodopera

➤ Non sono dovute tutte le comunicazioni richieste per l'archivio "sicurezza" dalla Lr 38/07

- Programmazione
- Richiesta (e perfezionamento) Cig
- Richiesta CUP
- Anagrafica (dati generali) Sital SA
- Pubblicazione bando di gara
- Aggiudicazione o definizione procedura negoziata
- Pubblicazione esito gara / affidamento
- Sicurezza (LR 38/07)
- Inizio esecuzione del contratto
- Cantiere (LR 38/07)
- Esecuzione del contratto
- Conclusione del contratto
- Collaudo
- Certificato regolare esecuzione (solo Ilpp)
- Eventi:
 - Misure aggiuntive sicurezza
 - Esito negativo DURC
 - Esito negativo idoneità tecnico professionale
 - Inadempienze in materia di sicurezza e prevenzione
 - Segnalazione infortuni
 - Accordo bonario
 - Sospensione (e ripresa)
 - Variante
 - Subappalto
 - Istanza di recesso (solo Ilpp)
 - Segnalazione notizie ai sensi art.38 e 48



Cpsa cambia rispetto al contratto "tipo"

Se: contratto <40mila €: cig o smartcig?

➤ Se si utilizza la procedura Sitat-190 per la compilazione dei relativi elenchi, l'estrazione dei dati da Sitat-Sa può avvenire solo per i contratti per i quali si sia richiesto un Cig ordinario e si consiglia pertanto di richiedere sempre un Cig ordinario;

➤ Nei rimanenti casi si può richiedere uno smart-cig

- Programmazione
- Richiesta (e perfezionamento) Cig
- Richiesta CUP
- Anagrafica (dati generali) Sitat SA
- Pubblicazione bando di gara
- Aggiudicazione o definizione procedura negoziata
- Pubblicazione esito gara / affidamento
- Sicurezza (LR 38/0/)
- Inizio / stipula esecuzione del contratto
- Cantiere (LR 38/0/)
- Esecuzione del contratto
- Conclusione del contratto
- Collaudo
- Certificato regolare esecuzione (solo Ilpp)
- Eventi:
 - Misure aggiuntive sicurezza
 - Esito negativo DURC
 - Esito negativo idoneità tecnico professionale
 - Inadempienze in materia di sicurezza e prevenzione
 - Segnalazione infortuni
 - Accordo bonario
 - Sospensione (e ripresa)
 - Variante
 - Subappalto
 - Istanza di recesso (solo Ilpp)
 - Segnalazione notizie ai sensi art.38 e 48



Cpsa cambia rispetto al contratto "tipo"

Se: contratto <40mila €

A valle della richiesta Cig è prevista:

- La pubblicazione del bando, se presente (nella sezione "altri avvisi" di SitatSA qualora si sia richiesto uno smartCig);
- La pubblicazione dell'esito di gara (nella sezione "altri avvisi" di SitatSA), ad esclusione di contratti di adesione ad accordo quadro;
- sulla sicurezza, in caso di presenza di manodopera, sono dovute solo le informazioni sul "cantiere" e gli eventuali infortuni con prognosi di almeno 30gg.

- Programmazione
- Richiesta (e perfezionamento) Cig
- Richiesta CUP
- Anagrafica (dati generali) Sitat SA
- Pubblicazione bando di gara
- Aggiudicazione o definizione procedura negoziata
- Pubblicazione esito gara / affidamento
- Sicurezza (LR 38/0)
- Inizio / stipula esecuzione del contratto
- Cantiere (LR 38/0)
- Esecuzione del contratto
- Conclusione del contratto
- Collaudo
- Certificato regolare esecuzione (solo Ilpp)
- Eventi:
 - Misure aggiuntive sicurezza
 - Esito negativo DURC
 - Esito negativo idoneità tecnico professionale
 - Inadempienze in materia di sicurezza e prevenzione
 - Segnalazione infortuni
 - Accordo bonario
 - Sospensione (e ripresa)
 - Variante
 - Subappalto
 - Istanza di recesso (solo Ilpp)
 - Segnalazione notizie ai sensi art.38 e 48



Cpsa cambia rispetto al contratto "tipo"

Se: contratto di servizi esclusi con importo >40mila e <150mila €

- La fase di aggiudicazione è semplificata ed unita a quella della stipula
- Non sono dovute le comunicazioni relative all'esecuzione del contratto
- Se è previsto impiego di manodopera sono tuttavia mantenute quelle relative alla conclusione del contratto, al subappalto ed alla sospensione dei lavori
- E' dovuto comunque il certificato di regolare esecuzione

- Programmazione
- Richiesta (e perfezionamento) Cig
- Richiesta CUP
- Anagrafica (dati generali) Sital SA
- Pubblicazione bando di gara
- Aggiudicazione o definizione procedura negoziata
- Pubblicazione esito gara / affidamento
- Sicurezza (LR 38/0)
- Inizio / stipula esecuzione del contratto
- Cantiere (LR 38/0)
- Esecuzione del contratto
- Conclusione del contratto
- Collaudo
- Certificato regolare esecuzione (solo Ilpp)
- Eventi:
 - Misure aggiuntive sicurezza
 - Esito negativo DURC
 - Esito negativo idoneità tecnico professionale
 - Inadempienze in materia di sicurezza e prevenzione
 - Segnalazione infortuni
 - Accordo bonario
 - Sospensione (e ripresa)
 - Variante
 - Subappalto
 - Istanza di recesso (solo Ilpp)
 - Segnalazione notizie ai sensi art.38 e 48



Cpsa cambia rispetto al contratto "tipo"

Se: adesione ad accordo quadro o convenzioni

- Deve essere richiesto un Cig "derivato"
- Se non è previsto nuovo confronto competitivo si comunica la sola adesione (altrimenti ancora l'aggiudicazione)
- Non deve essere pubblicato l'esito dell'affidamento

- Programmazione
- Richiesta (e perfezionamento) Cig
- Richiesta CUP
- Anagrafica (dati generali) Sital SA
- Pubblicazione bando di gara
- Aggiudicazione o definizione procedura negoziata
- Pubblicazione esito gara / affidamento
- Sicurezza (LR 38/0/)
- Inizio / stipula esecuzione del contratto
- Cantiere (LR 38/0/)
- Esecuzione del contratto
- Conclusione del contratto
- Collaudo
- Certificato regolare esecuzione (solo Ilpp)
- Eventi:
 - Misure aggiuntive sicurezza
 - Esito negativo DURC
 - Esito negativo idoneità tecnico professionale
 - Inadempienze in materia di sicurezza e prevenzione
 - Segnalazione infortuni
 - Accordo bonario
 - Sospensione (e ripresa)
 - Variante
 - Subappalto
 - Istanza di recesso (solo Ilpp)
 - Segnalazione notizie ai sensi art.38 e 48



3. Gli ulteriori flussi di monitoraggio e trasparenza

229



190

Opere incompiute



II SITAT SA: contesto normativo (di base)

Sitat nasce per consentire la trasmissione delle comunicazioni e dei documenti previsti dagli obblighi informativi e di pubblicità on line:

- ✓ previsti dal D.Lgs.163/06 (art.7 comma 8 e 9) per i contratti di interesse comunale, provinciale e regionale e ricadenti nell'ambito di competenza della sezione regionale toscana dell'Osservatorio dei CP dell'Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici;
- ✓ previsti dal DM 21/4/2001 per la pubblicità on line sul sito del Ministero delle Infrastrutture che comprende i Programmi triennali del lpp, i bandi e gli esiti di gara e che è richiamato anche dal D.Lgs.163/06 art.65 e 66;
- ✓ previsti dalla L.R.38/07 e dal relativo regolamento di attuazione verso l'Osservatorio Regionale sui Contratti Pubblici di cui al Capo II della stessa legge. Che estende alcuni obblighi di pubblicità e introduce obblighi specifici in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e regolarità contributiva.



II SITAT SA: contesto normativo (estensione)

Sitat si sviluppato per coprire ulteriori quote informative anche nel pieno rispetto del principio dell'univocità dell'invio dell'informazione

- ✓ *richiesta CUP (L. 136/10 art.3, L.136/2010 art. 3: "tracciabilità", delibera Cipe 143/02): integrata in Sitat SA*
- ✓ compilazione elenchi L.190/2012, art.1 c. 32 (cd "anticorruzione"): **applicativo Sitat-190**
- ✓ adempimenti monitoraggio Opere Pubbliche ex D.Lgs.229/2011 e circolare MEF 8 aprile 2014: **applicativo Sitat-229**
- ✓ elenco anagrafe Opere Incompiute , D.L. 201 del 6 dicembre 2011; articolo 44-bis: **applicativo Sitat-OI**



L'interconnessione Simog- Sitat consente ...

Adempimento	Norma	Tipo		Finalità	Sistema
Richiesta CUP	L.136/2010 art. 3: "tracciabilità", delib.Cipe 143/02	Richiesta codice	DIPE	Monitoraggio e tracciabilità	CUP-web Sitat-SA
Programmazione triennale OOPP e biennale FS	D.Lgs.50/2016 art.21 e decreto ex comma 8, art.29	Pubblicazione on line	OR MIT	Programmazione e trasparenza	Sitat-SA
Richiesta CIG	L.136/2010 art. 3: "tracciabilità"	Richiesta Codice	ANAC	Monitoraggio, tracciabilità e vigilanza	Simog
Bandi ed esiti di gara	D.Lgs.50/2016 art.29 e art.73, LR 38/07 art.10	Pubblicazione on line	OR MIT ANAC	Trasparenza	Sitat-SA
Altri atti e documenti procedura di affidamento e gestione finanziaria	D.Lgs.50/2016 art.29 comma 1,2 D.Lgs.33/2013 modificato dal D.Lgs.97/2016	Pubblicazione on line	OR MIT ANAC	Trasparenza	<i>Sitat-SA</i>
Fabbisogno informativo Anac	D.Lgs.50/2016 comma 9 art.213 ed ex comma 8 art.7 D.Lgs.163/06	Comunicazioni	ANAC	Monitoraggio, tracciabilità e vigilanza	Sitat-SA
Monitoraggio Regione Toscana	L.R.38/07, capo II, DPGR 45/R/2008	Comunicazioni	OR	Monitoraggio e trasparenza	Sitat-SA
Elenchi trasparenza	L.190/2012 (cd "anticorruzione")		ANAC	Trasparenza	Sitat-190
Elenco anagrafe Opere incomplete	D.L. 201/11; articolo 44-bis; DM 42/2013	Comunicazioni	MIT	Monitoraggio e trasparenza	Sitat-OI
Monitoraggio MOP-BDAP	D.Lgs.229/2011 e circolare MEF 8/4/2014	Comunicazioni	MEF	Monitoraggio	Sitat-229



II SITAT-190: L.190/2012

❖ Art.1 comma 32.

Con riferimento ai procedimenti di cui al comma 16, lettera b), del presente articolo, le stazioni appaltanti sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali: la struttura proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, **sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale** standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Le amministrazioni **trasmettono in formato digitale tali informazioni all'Autorita' per la vigilanza** sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione.

- ❑ Con il D.Lgs 97/2016 per le Opere Pubbliche l'obbligo sarà assolto tramite il Monitoraggio MOP-BDAP ex D.Lgs.229/2011

- ❖ Art.37 comma 2 D.Lgs.37/2013 e 97/2016
Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui alla lettera a) si intendono assolti, attraverso l'invio dei medesimi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori.

- ❖ Art.1 comma 32. L,190/2011
Con riferimento ai procedimenti di cui al comma 16, lettera b), del presente articolo, le stazioni appaltanti sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali: la struttura proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate.
Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione.



II SITAT-229: D.Lgs.229/2011

- Art. 2 Comunicazione dei dati
- 1. I dati anagrafici, finanziari, fisici e procedurali relativi alle opere pubbliche rilevati mediante i sistemi informatizzati di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data prevista dal decreto di cui all'articolo 5, sono resi disponibili dai soggetti di cui al medesimo articolo 1, con **cadenza almeno trimestrale**, salvo differenti cadenze previste nella fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3, alla banca dati istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e di seguito denominata «banca dati delle amministrazioni pubbliche» (BDAP).
- Art. 7 Titolari di banche dati già esistenti
- 1. **I titolari di banche dati previste ai sensi della normativa vigente e contenenti gli elementi informativi di cui alla presente norma, condividono le informazioni ai fini dell'alimentazione della banca dati delle amministrazioni pubbliche** sulla base di appositi protocolli tecnici tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato e le Amministrazioni interessate.

II SITAT-229: D.Lgs.229/2011

Domanda n. 7:

Chi è il responsabile del monitoraggio?

Risposta:

Spetta ad ogni singolo Ente l'individuazione dell'unità organizzativa responsabile del monitoraggio.

Non è richiesto per il monitoraggio ai sensi del [d.lgs. 229/2011](#) che il responsabile delle comunicazioni corrisponda al RUP: spetta al singolo Ente designare un'unica figura di riferimento **responsabile del monitoraggio** nell'ambito dell'unità organizzativa individuata.

II SITAT-229: D.Lgs.229/2011

Domanda n. 10:

Cosa si intende per opere "in corso di progettazione o realizzazione alla data del 21 febbraio 2012"?

Risposta:

Si intendono quelle opere pubbliche che a tale data risultano: **in corso sia dal punto di vista amministrativo/contabile che di cantiere;**

con iter amministrativo/contabile in corso e con cantiere chiuso. Conseguentemente - ai sensi dell'art.1 comma 3 del [DM 26/02/2013](#) - non costituiscono oggetto di rilevazione le opere pubbliche chiuse alla data del 21 febbraio 2012, sia amministrativamente/contabilmente che per la parte di cantiere.

II SITAT-229: D.Lgs.229/2011

Domanda n. 34:

Come devo regolarmi con le opere del mio Ente concluse prima del 21/02/2012, sia come cantiere che come iter amministrativo/contabile?

Risposta:

Riguardo al monitoraggio delle opere concluse i casi possibili sono tre:
CUP chiusi sul sistema CUP entro il 31/10/2014.

Non sono oggetto del monitoraggio e a breve saranno escluse automaticamente dall'elenco delle opere da monitorare.

CUP chiusi sul sistema CUP dopo il 31/10/2014.

A breve sarà possibile escluderli dal monitoraggio attraverso l'apposita funzione raggiungibile sia per chi invia tramite l'applicativo web (TP MOP) che tramite il caricamento massivo (BATCH MOP) al percorso BDAP/MOP - Monitoraggio opere pubbliche/Esclusione CUP dal Monitoraggio.

CUP che non sono stati chiusi.

Occorre procedere subito alla loro chiusura sul sistema CUP, dopodiché rientreranno nel caso

II SITAT-229: D.Lgs.229/2011

Domanda n. 4:

Si devono inviare i dati delle opere pubbliche di manutenzione ordinaria?

Risposta:

No, l'obbligo di trasmissione dati per le opere di manutenzione ordinaria non sussiste.

Domanda n. 26:

Come si gestisce un'opera di urbanizzazione a scomputo degli oneri?

Risposta:

Le opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri sono soggette al monitoraggio DLgs.229/2011 come le altre opere pubbliche indipendentemente dal loro importo; questo sia nel caso di opere di urbanizzazione primaria che secondaria (per le definizioni si vedano agli articoli 1 e 4 della legge n. 847 del 29 settembre 1964 e successivi aggiornamenti).

A partire dal 21/12/2015 tali possono essere monitorate con il monitoraggio 'semplificato'.



II SITAT-229: D.Lgs.229/2011

Domanda n. 22:

Nolte opere sono chiuse da tempo come cantiere e già funzionanti, ma ancora aperte dal punto di vista contabile a causa di residui su cifre molto basse.

Poiché in alcuni casi si tratta di progetti molto antichi è difficile reperire la documentazione e dunque non è facile inserire i dati a sistema.

E' possibile ovviare a tale situazione ?

Risposta:

Si fa presente che è possibile comunicare un set informativo ridotto per le seguenti tipologie di opere:

- ✓ opere già collaudate, ma non ancora chiuse finanziariamente al 21/02/2012;
- ✓ opere per le quali l'importo dei lavori (valore a.1 del quadro economico) non è superiore a 100.000 euro;
- ✓ opere di urbanizzazione a scomputo di oneri.



II SITAT-229: D.Lgs.229/2011

Domanda n. 27:

Il mio Ente beneficia degli spazi finanziari definiti dal DPCM del 27 aprile 2016 e ha ricevuto la comunicazione da parte della struttura di Missione edilizia scolastica della PCM. Come faccio a monitorare, ai sensi del Dlgs.229/2011, gli interventi di edilizia scolastica che rientrano negli spazi finanziari ?

Risposta:

Fermo restando che l'Ente deve essere registrato in BDAP-MOP, per effettuare il monitoraggio è necessario che il CUP dell'opera di edilizia scolastica sia classificato nel sistema CUP del DIPE con queste caratteristiche:

Settore intervento: 05 opere e infrastrutture sociali

Sottosectore intervento: 08 sociali e scolastiche

Categoria intervento: 083 scuole materne o 087 scuole elementari, medie e superiori o 086 altri edifici scolastici

Quindi, nel caso si stia "staccando" un nuovo CUP, questo deve essere impostato come indicato.

Nel caso di CUP già esistente, ma senza le caratteristiche indicate si deve procedere alla corretta riclassificazione del CUP, sempre nel sistema DIPE.

Espletati tali passaggi, l'opera deve essere quindi trasmessa alla BDAP, avendo cura di compilare correttamente anche le seguenti informazioni, da riportare nella sezione anagrafica opportunamente predisposta. In particolare:

a) nel campo "tipologia di finanziamento/spazi finanziari" è necessario impostare una tra le seguenti voci:

"Esclusioni in conto capitale - Avanzo", nel caso di opera finanziata da avanzo (per chi invia tramite Batch Mop: codice 90)

"Esclusione in conto capitale - Debito", nel caso di opera finanziata con ricorso al debito (per chi invia tramite batch mop: codice 91)

b) nel campo "note del progetto", solamente in caso di avvenuto aggiornamento dell'Anagrafe dell'edilizia scolastica riportare la seguente dicitura: AESOK.



II SITAT-229: D.Lgs.229/2011

Domanda n. 37:

Il mio Ente ha beneficiato degli spazi finanziari definiti dal [DM n.53279 del 20 Giugno 2016](#). Come faccio a monitorare, ai sensi del [Dlgs.229/2011](#), gli interventi per il 2016 relativi a "D.3 Spese per gli interventi di edilizia scolastica", "D.4 Spese per interventi di bonifica ambientale" e "C.2 Rispetto del vincolo di destinazione degli spazi finanziari acquisiti mediante i patti di solidarietà 2016"?

Risposta:

Entro la prossima scadenza di luglio per l'invio dei dati è possibile provvedere all'aggiornamento delle informazioni su BDAP per regolarizzare la situazione del 2016 relativa agli spazi finanziari di cui si è usufruito come di seguito indicato.

Nel caso di spese per interventi di edilizia scolastica D.3 si rimanda alla [FAQ 27 della sezione COME](#).

Nel caso di spese per interventi di bonifica ambientale D.4 nel campo "tipologia di finanziamento/spazi finanziari" è necessario impostare una tra le seguenti voci:

"Esclusione in conto capitale - Avanzo", nel caso di opera finanziata da avanzo (per chi invia tramite Batch Mop: codice 90)

"Esclusione in conto capitale - Debito", nel caso di opera finanziata con ricorso al debito (per chi invia tramite Batch Mop: codice 91)

Nel caso di rispetto del vincolo di destinazione degli spazi finanziari acquisiti mediante i patti di solidarietà 2016 C.2 è necessario impostare una tra le seguenti voci:

"Patto nazionale" (per chi invia tramite Batch Mop: codice 98)

"Patto regionalizzato" (per chi invia tramite Batch Mop: codice 99).

Per tutti i CUP che hanno beneficiato di questi spazi finanziari, l'impegno certificato sul sistema pareggio di bilancio 2016 (modello MONIT/16) deve trovare riscontro nell'importo realizzato secondo la scheda Piano dei Costi del 2016 delle opere classificate in BDAP.



II SITAT-229: D.Lgs.229/2011

Domanda n. 38:

Il mio Ente ha beneficiato degli spazi finanziari concessi nell'ambito del Patto nazionale verticale, di cui all'art. 1, commi 485 e ss. della L. 232/2016, e/o delle Intese Regionali e del Patto Nazionale Orizzontale di cui al D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21. Come faccio a monitorare gli interventi per il 2017 ai sensi del Dlgs.229/2011?

Risposta:

A partire dal 2 ottobre 2017 è possibile provvedere all'aggiornamento delle informazioni su BDAP per regolarizzare la situazione del 2017 relativa agli spazi finanziari di cui si è usufruito impostando il campo "tipologia di finanziamento/spazi finanziari" della Sezione Anagrafica con una tra le seguenti voci:

"Intese regionali 2017 - Avanzo" (per chi invia tramite Batch Mop: codice 92);

"Intese regionali 2017 - Debito" (per chi invia tramite Batch Mop: codice 93);

"Patto nazionale 2017 - Avanzo" (per chi invia tramite Batch Mop: codice 94);

"Patto nazionale 2017 - Debito" (per chi invia tramite Batch Mop: codice 95).

Inoltre si riportano i seguenti casi specifici di opere realizzate avvalendosi degli spazi finanziari (intese regionali, patto di solidarietà nazionale verticale e/o orizzontale) nell'anno 2017:

1. le opere di edilizia scolastica, se già trasmesse in BDAP Monitoraggio Opere Pubbliche, trovano valorizzato automaticamente il campo "tipologia di finanziamento/spazi finanziari";

2. le opere finanziate contestualmente da avanzo di amministrazione e ricorso all'indebitamento devono avere indicata la voce corrispondente alla tipologia di importo maggiore e nel caso di pari importi, la voce di avanzo.

A FINE 2017, per tutti i CUP che hanno beneficiato di questi spazi finanziari 2017, sarà predisposto il report 'Verifica coerenza spazi finanziari 2017' (in BDAP sotto Controllo e Consolidamento dei Conti Pubblici > 2.1.1 Analisi Consolidamento Operazioni delle Amministrazioni Pubbliche) dove gli impegni esigibili nell'anno 2017 e quelli del Fondo Pluriennale Vincolato, a copertura degli impegni degli esercizi futuri, certificati sul sistema pareggio di bilancio 2017 dovranno trovare riscontro nei dati della scheda Piano dei Costi del 2017 delle opere classificate in BDAP, secondo criteri che saranno a breve specificati .

II SITAT-229: D.Lgs.229/2011

- ❑ **Con il D.Lgs 97/2016 per le Opere Pubbliche l'obbligo sarà assolto tramite il Monitoraggio MOP-BDAP ex D.Lgs.229/2011**

- ❖ Art.37 comma 2 D.Lgs.37/2013 e 97/2016
Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui alla lettera a) si intendono assolti, attraverso l'invio dei medesimi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, **limitatamente alla parte lavori.**



II SITAT-229: D.Lgs.229/2011

Domanda n. 35:

Come può il mio Ente ottemperare agli obblighi di pubblicazione per i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della L.190/2012 per la parte lavori?

Risposta:

Tutti gli enti che hanno una percentuale di adempienza al monitoraggio superiore o uguale all'80% *assolvono automaticamente* agli obblighi normativi in tema di trasparenza ai sensi dall'articolo 1, comma 32, della *L.190/2012 tramite un collegamento ipertestuale alla BDAP*: entro il 23 giugno 2017 il MEF fornirà tale link da riportare nella pagina *Amministrazione trasparente* dell'Ente per consentire la visione dei dati.

❖ Art. 2 Pubblicazione dell'elenco-anagrafe delle opere pubbliche incompiute

L'elenco anagrafe delle opere incompiute, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 44-bis, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha la finalità di coordinare, a livello informativo e statistico, i dati sulle opere pubbliche incompiute in possesso delle amministrazioni statali, regionali o locali.

La sezione dell'elenco relativa alle opere incompiute di interesse regionale e degli enti locali e' pubblicata dalle Regioni e dalle Province autonome sui siti predisposti ed attivati dalle Regioni e dalle Province autonome medesime ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001.

II SITAT-OI: D.L. 201/2011; articolo 44-bis

- ❖ Art. 1 Definizioni
- ❖ 1. Si definisce «opera pubblica incompiuta» ogni opera pubblica che risulta non completata per una o piu' delle seguenti cause: a) mancanza di fondi; b) cause tecniche; c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge; d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o di recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia; e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.
- ❖ 2. Si considera non completata (...) un'opera non fruibile dalla collettività, caratterizzata da uno dei seguenti stati di esecuzione: a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione; b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti entro il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione, non sussistendo, allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi; c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo, come accertato nel corso delle operazioni di collaudo.

II SITAT-OI: D.L. 201/2011; articolo 44-bis

- ❑ A partire dal 2019 la rilevazione dell'elenco-anagrafe delle Opere Incompiute sarà integrata con la programmazione triennale dei lavori pubblici

Art. 2 Pubblicazione dell'elenco-anagrafe delle opere pubbliche incompiute

L'elenco anagrafe delle opere incompiute, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 44-bis, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha la finalità di coordinare, a livello informativo e statistico, i dati sulle opere pubbliche incompiute in possesso delle amministrazioni statali, regionali o locali.

La sezione dell'elenco relativa alle opere incompiute di interesse regionale e degli enti locali e' pubblicata dalle Regioni e dalle Province autonome sui siti predisposti ed attivati dalle Regioni e dalle Province autonome medesime ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001.

II SITAT SA: D.Lgs.81/2008 art. 99

Art. 99. *Notifica preliminare*

- 1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all'allegato XII, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:
 - a) cantieri di cui all'articolo 90, comma 3;
 - b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera;
 - c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.
- 2. Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente.
- 3. Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in attuazione dell'articolo 51 possono chiedere copia dei dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza.

II SITAT SA: contesto normativo (di base)

non consente la trasmissione delle comunicazioni all'Autorità di vigilanza sui Contratti Pubblici:

- ✓ previsti dalla norma sulla tracciabilità dei pagamenti finanziari (Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal D.L. n. 187/2010 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217), relativamente alla **richiesta del CIG**;
- ✓ previste dal D.Lgs.50/2016 e collegate **all'aggiornamento del casellario delle imprese** da inoltrare alla sezione centrale dell'Osservatorio dei CP dell'Autorità Nazionale AntiCorruzione;
- ✓ previsti dall' art. 33-ter, decreto legge n. 179/2012 convertito con legge n. 221/2012 relativamente all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti;
- ✓ Varianti di cui al comma 1 art.37 decreto legislativo 90/2014



Varianti ex art.37 DL 90/2014

- *Art. 37 Trasmissione ad ANAC delle varianti in corso d'opera*
- 1. Fermo restando quanto previsto in merito agli obblighi di comunicazione all'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture previsti dall'art. 7 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163 e successive modificazioni, **per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria**, le varianti in corso d'opera di cui all'art. 132, comma 1, lettere b), c) e d), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, di **importo eccedente il 10 per cento dell'importo originario del contratto** sono trasmesse, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad apposita relazione del responsabile del procedimento, all'ANAC entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza.
- 2. Per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di cui all'art. 132 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163 e successive modificazioni, sono comunicate all'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza dell'ANAC. In caso di inadempimento si applicano le sanzioni previste dall'art. 6, comma 11, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006.

Il SITAT SA: prossimi sviluppi

- Al fine di dare piena attuazione all'ultimo punto, Sitat si integrerà:
- ✓ con il sistema per la pubblicazione dei bandi sulla GUCE;
 - ✓ se di interesse della SA, con il proprio "profilo del committente";
 - ✓ con la piattaforma e-procurement regionale START

OSSERVATORIO REGIONALE CONTRATTI PUBBLICI
(L.R. 38/07)

SEZIONE REGIONALE OSSERVATORIO CONTRATTI
PUBBLICI (D.Lgs. 163/06)